



Castel San Pietro, 31 luglio 2002

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente

l'esercizio della prostituzione

Risoluzione municipale del 29 luglio 2002

IL MUNICIPIO DI CASTEL SAN PIETRO

emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare l'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici sul territorio del Comune di Castel San Pietro.

Richiamati:

- la Legge sulla prostituzione del 25.6.2001;
- l'art. 192 della Legge organica comunale;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;

d e c r e t a

1. Definizione

Per definizione di prostituzione, di esercizio della prostituzione e di fenomeni molesti ad essa correlati si richiamano gli art. 1 cpv 2, art. 2 cpv 2 e art. 6 della Legge sull'esercizio della prostituzione.

2. Divieti

L'esercizio della prostituzione e delle attività ad esso correlate è vietato nei luoghi dove può turbare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica.

In particolare non è ammesso:

- a. nelle zone attribuite dal Piano regolatore alla zona edificabile, alla zona artigianale, alle zone attrezzature ed edifici pubblici;
- b. nelle vicinanze dei luoghi e strutture sensibili quali
 - parchi gioco (raggio di 300 ml);
 - scuole (raggio di 300 ml);
 - chiese e altri luoghi di culto (raggio 300 ml);
 - istituti per anziani (raggio 300 ml);
- c. nelle immediate vicinanze delle fermate dei mezzi pubblici di trasporto durante gli orari d'esercizio (raggio di 100 ml);

3. Infrazioni

Infrazioni alla presente ordinanza sono punite a norma dell'art. 199 del Codice Penale.

4. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

5. Pubblicazione:

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 31 luglio 2002 al 17 agosto 2002.

6. Ricorso:

È dato ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione, e in ogni caso di applicazione.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco: _____ Il Segretario: _____

P.Mondia _____ L.Fontana _____

